

Infine, la ricorrente deduce violazioni di carattere procedurale in materia di trasparenza e tutela giuridica, come la violazione del diritto all'accesso agli atti.

**Ricorso proposto il 23 novembre 2009 — Repubblica ellenica/Commissione**

**(Causa T-469/09)**

(2010/C 24/109)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, S. Papaioannou)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare in toto la decisione impugnata della Commissione.

— condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La Repubblica ellenica, con il ricorso proposto contro la decisione della Commissione 24 settembre 2009, C(2009) 7044 def., «che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» (GU L 257, pag. 28), nella parte che riguarda rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica, deduce i due motivi di annullamento seguenti.

Con il primo motivo di annullamento che riguarda il settore della trasformazione degli ortofrutticoli (pomodori), la ricorrente deduce l'interpretazione e applicazione erronea degli artt. 28, n. 1, lett. f) e 28, n. 2, 31, nn. 1, 2 e 3, n. 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 <sup>(1)</sup> e delle linee direttive AGRI VI 5330/97, 17933/2000 e 63983/2002 sulle rettifiche finanziarie, poiché nel settore di cui trattasi sono stati attuati a sufficienza tutti i controlli essenziali e risultavano carenze solo in controlli complementari di secondaria importanza.

Con il secondo motivo di annullamento relativo al settore dell'ammasso pubblico del riso si deduce la mancanza di una

base giuridica valida per l'imposizione della rettifica, poiché la Commissione europea avrebbe interpretato erroneamente gli artt. 4 e 6 del regolamento (CE) n. 2148/1996 <sup>(2)</sup> e, in subordine, la violazione del principio di proporzionalità.

- <sup>(1)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 218, pag. 14).
- <sup>(2)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 8 novembre 1996, n. 2148, che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico (GU L 288, pag. 6).

**Ricorso proposto il 30 novembre 2009 — medi/UAMI (medi)**

**(Causa T-470/09)**

(2010/C 24/110)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Lindner e D. Terheggen)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 1° ottobre 2009, procedimento R 692/2008-4, nella parte in cui ha respinto il ricorso;
- annullare il diniego dell'UAMI della registrazione del marchio comunitario n. 5 378 021 26 febbraio 2008;
- autorizzare la pubblicazione integrale della domanda di marchio comunitario n. 5 378 021;
- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «medi» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 5, 9, 10, 17, 35, 38, 39, 41, 42 e 44 (domanda di registrazione n. 5 378 021)